

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Batti e Senti"

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del codice civile e del d.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo settore) e successive modifiche, l'associazione denominata: **"Batti e Senti"**. La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (in sigla Aps) successivamente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Batti e Senti Associazione di promozione sociale"**, in sigla denominata **"Batti e Senti Aps"**. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale a Castellammare di Stabia (NA) in via Pioppaino n. 99 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 - Assenza scopo di lucro e divieto distribuzione utili

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, fondando la propria attività istituzionale ed associativa sulla partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, persegue le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere l'educazione alla musica e alle arti, attraverso la ricerca, la pratica strumentale e la musicoterapia, sviluppando le potenzialità e le competenze personali di ognuno e favorendo l'integrazione e riabilitazione per ogni persona, con particolare riferimento ai portatori di handicap e alle realtà di marginalità sociale;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressione della musicoterapia e dell'espressione musicale, un sollievo al proprio disagio;
- perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativo – formativi, culturali, socio-sanitari e assistenziali, volti a favorire l'inserimento nella vita attiva anche di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati ed anziani, giovani in condizione di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, così da valorizzare le diversità, stimolare la crescita e l'autostima di ogni persona attraverso l'arte e l'interazione tra gli individui;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale come un bene per la persona ed un valore sociale;
- studiare le possibili relazioni tra la musica e le altre discipline, sia artistiche che scientifiche;
- formare e aggiornare il personale della scuola di ogni ordine e grado in materia di pedagogia e didattica musicale;
- diffondere la cultura e la formazione musicale valorizzando le tradizioni musicali del territorio attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni e seminari;
- promuovere iniziative di scambio con musicisti e realtà musicali in Italia e all'estero;
- produrre pubblicazioni e diffondere materiale documentale come pubblicazioni cartacee e multimediali e materiali musicali in genere;
- organizzare eventi culturali e musicali con raccolta di fondi da devolvere in beneficenza;
- promuovere in proprio o presso enti, associazioni o studi privati in tutto il territorio nazionale ed eventualmente all'estero (fatte salve le norme di legge) la costituzione di

sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione, che divulgano gli scopi dell'associazione stessa.

- proporsi come un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 5 - Attività

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 4, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più dettagliatamente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la gestione e organizzazione di percorsi culturali, educativi ed anche riabilitativi imperniati sull'esercizio attivo soprattutto di pratiche musicali, sia individuali che di gruppo, in qualsiasi contesto, ente o associazione (scuole, ospedali, ecc.);
- l'organizzazione di percorsi e progetti di musicoterapia;
- l'organizzazione di corsi musicali e strumentali differenziati per le varie fasce d'età, quali laboratori di educazione alla musica, alla vocalità e alla ritmica per la prima infanzia e l'età prescolare, con particolare attenzione allo sviluppo logopedico e psicomotorio di ogni bambino; percorsi musicali ed artistici specifici per gli adolescenti, con particolare attenzione per le inclinazioni individuali e gli stili comunicativi propri di tale fascia d'età; laboratori specifici per adulti e terza età. Detti corsi sono rivolti sia a quanti si avvicinano per la prima volta allo studio della musica, che a quanti intendono perfezionarsi in un dato strumento o repertorio;
- la ricerca e la divulgazione degli aspetti psico-pedagogici, terapeutici e riabilitativi soprattutto della pratica musicale, nelle sue varie espressioni, da sola o associata;
- promuovere, coordinare e gestire attività di consulenza, formazione, perfezionamento, aggiornamento, stage e seminari sulla didattica, metodologia e pedagogia musicale, rivolte a enti, studenti, tirocinanti (universitari e di Conservatorio), docenti, educatori e operatori socio – sanitari, istituzioni e servizi pubblici e privati, nonché attività di ricerca e consulenza e ogni altra iniziativa atta non soltanto a diffondere la conoscenza di pratiche e metodologie, ma volta soprattutto alla qualificazione e formazione umana, culturale e professionale;
- l'organizzazione di congressi, conferenze, concerti, convegni, seminari, laboratori, esposizioni, mostre, manifestazioni promozionali e ogni altra forma di spettacolo ed iniziativa culturale, in Italia e all'estero;
- l'attività di sensibilizzazione, integrazione e animazione della comunità sociale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone anche di altra appartenenza etnica, soprattutto le più deboli e svantaggiate,

nell'affermazione dei loro diritti, anche attraverso iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona, della qualità della vita e della cultura;

- la possibilità di fornire a chiunque si trovi in condizione di disagio sia gli strumenti idonei ad affrontare problemi medici, legali e sociali, atti a promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, sia servizi specifici socio – assistenziali sanitari professionali;
- la promozione, mediante la stipula di contratti, convenzioni o protocolli d'intesa, della realizzazione di rapporti di collaborazione, progetti, bandi, scambio dati ed esperienze culturali e sociali, con istituzioni, enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la realizzazione delle attività connesse agli scopi statutari, in linea anche con quelli che sono i programmi di aiuto esterni e cooperazione previsti dall'Unione Europea, sia nell'ambito culturale che nel campo delle aree di fragilità sociale;
- la progettazione, realizzazione e divulgazione di pubblicazioni e materiali informativi e didattici come libri, riviste, giornali, opuscoli, documenti su supporto cartaceo, elettronico, video, oltre a registrazione di brani musicali originali o riprodotti, eseguiti da qualsiasi tipo di organico strumentale – vocale;
- la partecipazione all'attività di altri organismi nazionali ed esteri, Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e Privati, Organizzazioni e studi in genere, operanti in sintonia con gli scopi dell'associazione, realizzando programmi di collaborazione e di aggiornamento nei campi d'interesse comune;
- lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Lo svolgimento di tali attività è portato avanti secondo modalità e metodologie condivise e adeguate alle diverse situazioni, quali ad esempio:

- percorsi per l'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità, progettati in accordo con la famiglia e gli specialisti: laboratori musicali e musicoterapici specifici all'interno della classe frequentata, oppure percorsi individuali o in piccolo gruppo da svolgersi presso l'Associazione o altra sede;
- in sinergia con altre istituzioni culturali e socio-sanitarie (ad es. centri anziani, case di cura, case-famiglia, biblioteche, ecc.) e studiando opportune strategie d'intervento,

laboratori specifici a favore delle categorie fragili: adolescenti con disagio sociale, anziani soli, persone con disabilità, adulti emarginati, ecc.;

- laboratori 0-6 anni, svolti presso Nidi d'Infanzia o Scuole dell'Infanzia, oppure presso la sede dell'Associazione o altre sedi, che prevedono un approccio alla musica basato sulla tecnica e sull'emozione, in un contesto creativo, metodologicamente ludico, dove la musica (vocalità, ritmica, educazione all'orecchio, movimento ed espressione corporea) si apprende giocando;
- percorsi per l'età scolare svolti presso le Scuole Primarie e Secondarie, rivolti a gruppi classe o a sottogruppi, oppure svolti presso la sede dell'Associazione o altre sedi: in accordo con l'età e le capacità di ciascuna persona e/o gruppo di lavoro, si elaborano percorsi orientati all'approccio ad uno o più strumenti, allo sviluppo del linguaggio ritmico e melodico, alla letto-scrittura musicale, alla pratica corale, cameristica e orchestrale, e a varie attività culturali, finalizzate allo sviluppo del senso estetico e a stimolare l'entusiasmo e la passione per le arti;
- proposte differenziate per i giovani e gli adulti, che, tra le attività dell'Associazione, possono affrontare uno studio più tecnico del repertorio antico, classico o moderno e della teoria musicale, fare esperienza corale, cameristica e orchestrale; creare ensemble o gruppi pop - rock, avere spazi di studio personale e per le prove del proprio ensemble, esibirsi in vari contesti; scambiare conoscenze e competenze con altri soci; ciò avviene sempre in accordo con le possibilità e le peculiarità di ciascuno, con finalità non solo performative ed esecutive, ma anche relazionali, in modo da costituire una rete sociale capace di integrare nei vari percorsi anche le persone più fragili, di coinvolgere in maniera proattiva tutti i soci, creando anche un nutrito gruppo di volontari;
- proposte per la terza e quarta età che spaziano dall'attivazione di laboratori corali, vocali e strumentali ad iniziative specifiche come laboratori-concerto, lezioni e ascolti guidati, pomeriggi musicali, attività più prettamente musicoterapiche ecc.; tali attività sono orientate alla creazione di una rete sociale, in contrasto alla solitudine, all'emarginazione e alle fragilità sociali;
- eventi divulgativi, culturali, performativi e sociali, connessi con le esigenze specifiche del territorio.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, realizza le attività d'interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività principali. Il Consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse e sarà tenuto, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto d. lgs n. 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Le ulteriori attività sono le seguenti:

- a) formazione universitaria e post – universitaria;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 125/2014, e successive modificazioni;
- e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere di commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), legge 6 giugno 2016 n. 106;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del d.l.g.s. n. 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condivisione degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
- accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori: quelli che hanno fondato l'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Associato dal Consiglio direttivo;
- c) Soci sostenitori: coloro che volontariamente sostengono l'Associazione con finanziamenti e/o quote decise dal Consiglio direttivo;

- d) Soci onorari: coloro che, per alto prestigio e per meriti, vengono onorati di tale qualifica dal Consiglio direttivo;
- e) Soci istituzionali: gli enti, istituti, fondazioni, organizzazioni, associazioni, società, studi professionali che svolgono in campo sociale o umanitario attività qualificata e con interessi comuni a quelli dell'Associazione e vengono onorati di tale qualifica dal Consiglio Direttivo

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail presso cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di adesione di un minore, essa dovrà essere sottoscritta da un esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di domanda presentata da Enti senza scopo di lucro o del Terzo Settore, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l'adesione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro 30 (trenta) giorni, in merito alla domanda di ammissione. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. All'atto di accettazione della domanda, la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato, con contemporaneo versamento della quota associativa, e verrà effettuata l'iscrizione del richiedente nel libro soci. In caso di non ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati, che potranno presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'assemblea ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si dovrà pronunciare in modo definitivo.

Art. 9 – Diritti e doveri soci

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir

meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, con effetto immediato. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo

comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) persistenti violazioni delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri, con obbligo di motivazione e comunicate per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva. Al socio ricorrente deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 12 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

Art. 13 – Dei volontari e del lavoro retribuito

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del codice del terzo settore.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) **L'assemblea dei soci;**
- b) **L'organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);**
- c) **Il Presidente;**
- d) **Il Segretario**
- e) **Il Tesoriere**
- f) **L'organo di controllo**, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, d.lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci;
- g) **L'organo di revisione**, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art. 31 d.lgs. n. 117/2017

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 117/2017. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 c.c. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un quinto degli associati.

In entrambi i casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax, affissione in bacheca) almeno sette giorni prima della data di riunione. L'avviso deve indicare i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'assemblea è presieduta dal

Presidente dell'Associazione; il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci di esercizio e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore;
- i) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- j) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

Art. 17 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art 18 - Principio del voto singolo

Ciascun associato ha diritto a un solo voto, ai sensi dell'articolo 2538, secondo comma del codice civile. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Art. 19 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, eletti fra i soci. I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi. I membri del consiglio sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia

provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Non può esser eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare funzioni direttive.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21 - Consiglio direttivo: competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 22 - Convocazioni Consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno

rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vicepresidente.

Art. 23 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 11 dello Statuto.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano d'età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 – Il Presidente - Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate

mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Tali variazioni non comportano modifiche statutarie.

Art 25 - Il segretario e il tesoriere

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 26 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie. L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni. L'organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, c. 2 del d.lgs. n. 117/2017. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un membro, eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il membro dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti, deve essere indipendente e svolge la propria funzione in modo obiettivo e imparziale, non potendo ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite nuova elezione da parte dell'assemblea.

Art. 28 – Direttore scientifico: compiti e funzioni

L'assemblea ha la possibilità di nominare un Direttore scientifico. Laddove prevista, la figura del Direttore scientifico ha il compito di proporre ed attuare tutte le attività di ricerca, studio e progettazione scientifica necessarie allo svolgimento delle iniziative deliberate dal Consiglio direttivo. Il Direttore scientifico può richiedere di essere affiancato da uno o più collaboratori,; il gruppo di lavoro così costituito assume la denominazione, nel suo insieme, di "Comitato scientifico", con la ratifica del Consiglio direttivo.

Art. 29 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 30 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 29 - Il patrimonio e le risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto assicurativo.

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Art. 30 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. le quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. i contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. i contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. le rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- f. i contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dall'art. 6 del codice sul terzo settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; j. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 31 – Intrasmisibilità della quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 32 – Bilancio di esercizio rendiconto economico per cassa

In base all'art. 13 c. 1 del Codice del Terzo settore, il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, qualora le entrate o i proventi annuali dell'ente siano superiori a 300.000 Euro. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33 - Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 34 - Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio ad altri Ets

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del citato d.lgs. 117/2017, ad altri enti del terzo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

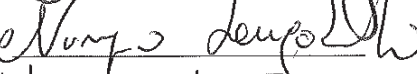
Art. 35 - Rinvio alle leggi in materia di terzo settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, oltre che al Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMA

I soci fondatori








DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELLAMMARE DI STABIA

Registrazione di Atto Privato

Il 10/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEL, serie 3, numero 1481

data di stipula: 18/09/2025

ident.vo telematico: TEL25L001481000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90115950637

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90115950637				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24